



**PROVINCIA DI ROMA**  
**Dipartimento IV**  
**Servizio 5 – “Aree Protette e Parchi Regionali”**

**CONVENZIONE N.            DEL**

**PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLA "RIMOZIONE DEGLI ARBUSTI" AZIONE C1 E  
"INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SEMINA DELLE SPECIE APPARTENENTI AI DUE  
HABITAT" AZIONE C7 ALL'INTERNO DEL SIC MONTI RUFFI NEL COMUNE DI  
CERRETO LAZIALE - PROGETTO RI.CO.PR.I. LIFE09 NAT/IT/000118 – CIG  
ZB80C2F94B**

**TRA**

la **Provincia di Roma** con sede in Roma via IV Novembre 119/A (C.F. 80034390585) rappresentata dall'....., dirigente del Servizio 5 Aree protette e Parchi regionali del Dipartimento IV, nata a ..... il ....., la quale interviene alla stipula della presente convenzione per effetto dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Roma, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente “Provincia”;

**E**

il sig. .... nato a ..... il .....e residente in ....., Via ..... C.F. ...., che nel prosieguo dell'atto sarà chiamato semplicemente "imprenditore”;

**PREMESSO**

- che la Provincia è beneficiario coordinatore del progetto RI.CO.PR.I. – LIFE09 NAT/IT/000118, cofinanziato nell'ambito del programma LIFE+ Natura & Biodiversità anno 2009, approvato con D.G.P. n. 678/31 del 04/08/2010;
- che partner del progetto sono: l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l'Amministrazione Provinciale di Potenza, l'Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato in Basilicata, la Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) Associazione Regionale di Basilicata;
- che il progetto ha avuto inizio il 15 gennaio 2011 e si concluderà nel mese di giugno 2014 salvo proroghe;
- che la Provincia, in attuazione del Progetto RI.CO.PR.I. LIFE09 NAT/IT/000118, deve, fra l'altro, realizzare le azioni C1 *Rimozione degli arbusti*, C7 *Interventi di ingegneria naturalistica e semina delle specie appartenenti ai due habitat*; all'interno del SIC Monti Ruffi - Comune di Cerreto Laziale;
- che con Determinazione Dirigenziale RU ..... del ..... è stata affidata, ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228, la realizzazione della *Rimozione degli arbusti*, *Interventi di ingegneria naturalistica e semina delle specie appartenenti ai due habitat*, in conformità ai progetti approvati con la stessa determinazione;



- che il trattamento dei dati personali, dei quali le parti sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione dell'atto medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196;
- che per la Provincia i titolari del trattamento sono le parti designate con Disposizione del Direttore Dipartimentale;
- che non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

## CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1

#### Oggetto e durata della convenzione

La Provincia affida all'imprenditore la realizzazione della *Rimozione degli arbusti e Interventi di ingegneria naturalistica e semina delle specie appartenenti ai due habitat - Azioni C1 e C7 del PROGETTO LIFE RI.CO.PR.I.* secondo quanto riportato nelle Relazioni tecniche che fanno parte integrante della presente convenzione.

L'imprenditore si obbliga ad eseguire gli interventi e le attività secondo le modalità e nei siti definiti nel progetto, approvato con Determinazione Dirigenziale RU ..... del .....

La presente convenzione ha durata fino al 30/04/2014.

Gli interventi e le attività dovranno rispettare il cronoprogramma di progetto.

La Provincia si riserva la facoltà di prorogare il termine della convenzione per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previa comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. all'imprenditore. L'imprenditore si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle condizioni tutte della convenzione, giuridiche ed economiche, vigenti alla data di naturale scadenza della convenzione.

### Art. 2

#### Modalità di attuazione

L'imprenditore si obbliga ad eseguire la convenzione con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale a proprio rischio, e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti l'affidamento stesso, nessuno escluso.

L'imprenditore nell'esecuzione degli interventi di cui alla presente convenzione si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi del codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19/04/1999 e del Reg. CE nn. 1257/99 e 1750/99.

I siti oggetto di intervento, la descrizione delle prestazioni e delle frequenze minime delle attività, le caratteristiche dei materiali, le macchine e gli attrezzi nonché la periodicità degli interventi e delle prestazioni minime richieste per ciascun sito sono riportati nel progetto, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'imprenditore si obbliga ad eseguire l'affidamento con propri mezzi, macchine ed attrezzi che devono essere rispondenti alle vigenti norme di omologazione e sicurezza, sia per quanto concerne tipologia, autorizzazioni e caratteristiche tecniche.

L'imprenditore si obbliga ad allontanare dall'area il materiale di risulta degli interventi.

### Art. 3

#### Oneri e obblighi a carico dell'imprenditore

L'imprenditore deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso



L'imprenditore si assume in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione Provinciale, ogni responsabilità risarcitoria, le obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di convenzione e la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che il responsabile dell'esecuzione della presente convenzione o il personale di sorveglianza e di assistenza.

L'imprenditore è responsabile del buon andamento e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione Provinciale in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'imprenditore o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione della presente convenzione.

L'imprenditore si impegna a fornire, prima dell'inizio dell'esecuzione, il nominativo di un referente al quale in caso di necessità la Provincia può fare riferimento, garantendone la reperibilità telefonica.

#### **Art. 4**

##### **Importo della convenzione**

L'importo della presente convenzione ammonta ad € 14.804,83 oltre € 3.257,06 di IVA, come per legge, per un importo complessivo di € 18.061,89.

La liquidazione del suddetto importo avverrà, con riferimento alle fasi di esecuzione riportate nelle relazioni tecniche, salvo proroghe concesse, come segue:

- € 14.786,40 (pari ad € 12.120,00 + € 2.666,40 per IVA) al completamento delle attività previste per l'azione C7 "Interventi di ingegneria naturalistica e semina" e per l'azione C1 "Rimozione degli arbusti" da svolgersi nella prima fase di lavoro entro il 15 marzo 2014;
- € 3.275,49 (pari ad € 2.684,83 + € 590,66 per IVA) al completamento delle attività relative all'azione C1 Rimozione degli arbusti da svolgersi entro aprile 2014, al saldo di ogni obbligazione e verifica di attecchimento della semina relativa all'azione C7;

#### **Art. 5**

##### **Responsabile dell'esecuzione**

Il responsabile per l'esecuzione della presente convenzione per la Provincia è l'arch. ...., coadiuvato dalla dott.ssa .....

#### **Art. 6**

##### **Ritardi nell'esecuzione**

Per eventuali ritardi nell'esecuzione della convenzione saranno applicate le seguenti penali: è prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione e per inadempimento contrattuale.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale l'Amministrazione irroga:

- una penale dello 0,5 % dell'importo della presente convenzione per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per le lavorazioni di ogni fase, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore della presente convenzione;
- la penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'imprenditore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile dell'esecuzione della presente convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Clausola risolutiva espressa**

Qualora nel corso dell'esecuzione della convenzione questa Provincia accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Provincia può fissare un termine perentorio entro il quale l'imprenditore deve conformarsi a tali condizioni.



Trascorso inutilmente il termine, la convenzione può essere risolta dalla Provincia.  
La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti dall'imprenditore.

#### **Art. 8**

##### **Recesso unilaterale dal contratto**

E' facoltà della Provincia recedere in qualunque momento e per qualsiasi ragione dalla convenzione secondo quanto disposto dall'art. 2237 C.C., tenendo indenne l'imprenditore delle spese sostenute e delle attività eseguite.

L'Amministrazione Provinciale potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione, nel caso in cui, in vigenza della stessa, dovesse emergere da Consip un parametro migliorativo ed il contraente non acconsenta alla relativa modifica contrattuale.

#### **Art. 9**

##### **Obbligo di riservatezza**

L'imprenditore ed ogni suo collaboratore sono tenuti ad osservare gli obblighi previsti dalla L. 675/96 ed in generale la massima riservatezza nei confronti di qualsiasi persona fisica, persona giuridica o altro ente in merito a fatti, informazioni, cognizioni, know-how, intenzioni, metodi di produzione ed organizzazione, documenti, materiali od oggetti e quant'altro relativi all'incarico e/o di cui sono venuti a conoscenza durante l'incarico anche comunicati dalla stessa Provincia in virtù del presente convenzione. Tale obbligo di riservatezza permane anche oltre lo scadere del presente convenzione e, in violazione di ciò, la Provincia si riserva il diritto a far valere qualsiasi conseguenza di legge a tutela del danno subito.

#### **Art. 10**

##### **Obbligo di tracciabilità**

L'imprenditore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

L'imprenditore si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Provincia di Roma copia di tutti gli eventuali contratti sottoscritti o lettere d'affidamento con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'affidamento oggetto della presente convenzione e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Provincia di Roma ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.

#### **Art. 11**

##### **Cessione della convenzione**

La convenzione non potrà essere ceduta a pena di nullità.

#### **Art. 12**

##### **Norme applicabili**

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa riferimento al Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*", alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed in particolare, al D.Lgs. n.163/06 e alle disposizioni del Codice Civile.

#### **Art. 13**

##### **Domicilio**

Agli effetti del presente convenzione e per ogni controversia l'imprenditore elegge domicilio presso in ....., Via .....

#### **Art. 14**



### **Foro competente**

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma.

### **Art. 15**

#### **Registrazione in caso d'uso**

La presente convenzione redatta sotto forma di scrittura privata sarà registrata in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione ed in particolare, bolli, imposta di registro, sono a totale carico dell'imprenditore.

Costituiscono parte integrante della presente convenzione i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, conservati agli atti della Provincia:

- PROGETTO LIFE RICO.PR.I. azioni C1 *Rimozione degli arbusti*, C7 *Interventi di ingegneria naturalistica e semina delle specie appartenenti ai due habitat*" all'interno del Sic Monti Ruffi, Comune di Cerreto Laziale consistente in:

1. relazione tecnica;
2. computo metrico e analisi dei prezzi;
3. quadro economico;
4. planimetria degli interventi;
5. capitolato.

Letto, approvato e sottoscritto in 2 originali

Roma li.....

**L'imprenditore**  
(.....)

\_\_\_\_\_

**Provincia di Roma**  
Il Dirigente del Servizio  
(.....)

\_\_\_\_\_